

Perugia, 6 febbraio 2015

CIRCOLARE N. 2/2015

OGGETTO: Contributo contrattuale ai fondi di previdenza complementare negoziali.

In conformità ai rinnovi contrattuali del 2014, con decorrenza gennaio 2015 è dovuto il versamento di un contributo alla previdenza complementare negoziale (fondi Prevedi, Cooperlavoro, Fondapi). Le parti sociali firmatarie dei vari accordi hanno delegato le Casse Edili al compito di reperimento ed invio dei dati anagrafici attraverso il MUT e di incasso e versamento ai vari fondi pensione delle somme versate dalle imprese a tale titolo.

Invitiamo pertanto a fare riferimento ai CCNL applicati ai dipendenti della Vostra azienda o delle aziende Vostre clienti per risalire alla fonte normativa che istituisce il contributo contrattuale.

In data 5 febbraio 2015 la CNCE (Commissione Nazionale per le Casse Edili) ci ha comunicato l'imminente redazione di un apposito vademecum.

Nell'attesa, auspicando che non intervengano variazioni rilevanti rispetto a quanto stiamo per comunicarVi, rendiamo disponibili i MUT relativi al mese di gennaio 2015 con le variazioni del software sottostante, adattato in modo da poter ricevere il dato relativo all'importo mensile del contributo in questione.

Il contributo è dovuto ai sensi del contratto nazionale di lavoro per gli operai, gli impiegati ed i quadri.

Per coloro che sono già iscritti ad un fondo di previdenza complementare negoziale, il contributo si aggiunge agli altri contributi alla previdenza complementare, dichiarati e versati mensilmente in base all'iscrizione al fondo (quota TFR, percentuale a carico impresa e percentuale a carico dipendente).

Per coloro che non sono ancora associati o sono associati ad una forma di previdenza complementare non negoziale (cosiddetti fondi aperti), il versamento del contributo contrattuale, previsto appunto dal CCNL applicato al lavoratore stesso, ne determina l'iscrizione, senza ulteriori obblighi contributivi finchè gli interessati non decidano, eventualmente, di attivare la contribuzione prevista dallo Statuto del fondo.

Dal punto di vista operativo a decorrere dal 1° gennaio 2015 l'impresa ogni mese calcola il contributo contrattuale per **tutti** i propri dipendenti, dichiara **tutti** i propri dipendenti alla Cassa Edile (utilizzando la parte anagrafica del MUT come sempre fatto) e valorizza il campo denominato "Prevedi Contributo contrattuale". Tali importi vengono inclusi nel MAV per il pagamento.

Contr. Impresa-PREVEDI	Contrib. Lav.-PREVEDI	Quota TFR - PREVEDI	PREVEDI Contr. Volont.	PREVEDI Contrib. Contrattuale	trib. Volontaria
0	0	0	0	0	0

L'impresa che dovesse avere alle proprie dipendenze solo impiegati e/o quadri (amministrativi o tecnici), deve iscriversi alla Cassa Edile utilizzando la modulistica ordinaria reperibile nel sito www.cassaedilepg.it, Imprese e Consulenti, Modulistica, Modulo anagrafico Cassa Edile.

Il calcolo del contributo avviene come segue:

- **per i lavoratori operai**, secondo le modalità stabilite dal CCNL per la determinazione dei valori orari dei minimi di paga base, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5%. L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate. Per gli operai ai quali viene applicato il CCNL cooperative il cui periodo di paga è mensile, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.
- **per i lavoratori impiegati**, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per gli stessi impiegati, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.
- **per gli apprendisti** vi invitiamo ad attendere le determinazioni delle parti sociali.

Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Si precisa che gli importi indicati nelle tabelle allegate rappresentano una elaborazione puramente esemplificativa prodotta dal Fondo Pensione Prevedi, con lo scopo di agevolare l'applicazione delle modalità di calcolo del contributo contrattuale stabilite dalle Parti Istitutive. Le elaborazioni numeriche di Prevedi, allegate alla presente, non rappresentano né sostituiscono quindi le circolari che le Parti Sociali sopra citate hanno inviato o invieranno in seguito.

Le Parti sopra richiamate hanno inoltre previsto che l'eventuale slittamento da parte delle imprese della dichiarazione di tali somme afferenti il mese di gennaio 2015 a causa di problematiche tecniche correlate all'adeguamento dei programmi paga non costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini delle regolarità contributiva. Ovviamente nel MUT di febbraio 2015 andrà in tal caso valorizzato il campo relativo agli arretrati.

Ci riserviamo comunque di tornare sull'argomento non appena la CNCE ci fornirà il vademecum.

Distinti saluti.

La Responsabile

Daniela Farinelli



CONTRIBUTO CONTRATTUALE A PREVEDI PER CCNL EDILI-ARTIGIANATO

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

Elaborazione esemplificativa predisposta dal Fondo Prevedi: non è un documento ufficiale delle Parti firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato

I M P I E G A T I	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	non applicata	non applicata	non applicata	Per gli impiegati non è prevista riparametrazione oraria. L'importo è su base mensile
	7	205	16,40				
	6	180	14,40				
	5	150	12,00				
	4	139	11,12				
	3	130	10,40				
	2	115	9,20				
	1	100	8,00				

O P E R A I	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	D = C x 18,5%	E = C+D	E / 173	Per gli operai si moltiplica il valore orario per il n.ro di ore effettivamente lavorate
	5	150	12,00	2,220000	14,220000	0,0822	
	4	139	11,12	2,057200	13,177200	0,0762	
	3	130	10,40	1,924000	12,324000	0,0712	
	2	115	9,20	1,702000	10,902000	0,0630	
1	100	8,00	1,480000	9,480000	0,0548		

Il contributo Prevedi è assoggettato esclusivamente al contributo Inps di solidarietà del 10% (art.16 decreto lgs. 252/2005).

Il contributo Prevedi è esente fiscalmente entro il plafond di deducibilità fiscale fino a 5.164,57 euro (art.8 comma 4 decreto lgs. 252/2005).

Art. 16 comma 1 D.Lgs. 252/05 (Contributo di solidarietà)	Art. 8 comma 4 D.Lgs. 252/05 (deduzione fiscale dal reddito del lavoratore)
<p>Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, <u>sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare</u> di cui all'articolo 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.</p>	<p><u>I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi</u>, anche aziendali, <u>alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57</u>; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.</p>



CONTRIBUTO CONTRATTUALE A PREVEDI PER CCNL EDILI-INDUSTRIA

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

Elaborazione esemplificativa predisposta dal Fondo Prevedi: non è un documento ufficiale delle Parti firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato

I M P I E G A T I	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	non applicata	non applicata	non applicata	Per gli impiegati non è prevista riparametrazione oraria. L'importo del contributo è su base mensile
	7	200	16,00				
	6	180	14,40				
	5	150	12,00				
	4	140	11,20				
	3	130	10,40				
	2	117	9,36				
1	100	8,00					

O P E R A I	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	D = C x 18,5%	E = C+D	E / 173	Per gli operai si moltiplica il valore orario per il n.ro di ore effettivamente lavorate
	4	140	11,20	2,072000	13,272000	0,0767	
	3	130	10,40	1,924000	12,324000	0,0712	
	2	117	9,36	1,731600	11,091600	0,0641	
	1	100	8,00	1,480000	9,480000	0,0548	

Il contributo Prevedi è assoggettato esclusivamente al contributo Inps di solidarietà del 10% (art.16 decreto lgs. 252/2005).

Il contributo Prevedi è esente fiscalmente entro il plafond di deducibilità fiscale fino a 5.164,57 euro (art.8 comma 4 decreto lgs. 252/2005).

lgs. 252/05 (Contributo di solidarietà)

Art. 8 comma 4 D.Lgs. 252/05 (deduzione fiscale dal reddito del lavoratore)

Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, **sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare** di cui all'articolo 1, è applicato **il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento** dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.